

Codice A1604C

D.D. 11 agosto 2023, n. 597

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo potabile denominato Vastalla - codice univoco TO-P-10059, ubicato nel Comune di Ciriè (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 597/A1604C/2023

DEL 11/08/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque**

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di un pozzo potabile denominato Vastalla - codice univoco TO-P-10059, ubicato nel Comune di Ciriè (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la S.M.A.T. S.p.A. - gestore d’Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 18/5/2023 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 85 del 17/5/2023 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. del pozzo potabile denominato *Vastalla* - codice univoco TO-P-10059, ubicato nel Comune di Ciriè (TO) - dati catastali di ubicazione dell’opera di presa: foglio di mappa n. 31, mappale n. 235.

L’area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.

Il pozzo è ubicato a Sud-Ovest del concentrico principale di Ciriè, in località Vastalla, in destra orografica del torrente Stura di Lanzo, a una quota di 356 metri s.l.m..

Dal punto di vista geologico e geomorfologico, l’area in cui si colloca il pozzo è situata all’interno del grande paleoconoide del torrente Stura di Lanzo, geneticamente legato a una successione di fenomeni di divagazione laterale del corso d’acqua e a eventi di sedimentazione grossolana. Tale conoide ha origine in corrispondenza di Lanzo Torinese e si estende con la tipica forma a ventaglio in direzione Sud-Est fino a Venaria, Volpiano e Front, per una superficie complessiva di circa 300

Km², a quote comprese tra 550 e 210 metri s.l.m.; è caratterizzato da estese superfici pianeggianti terrazzate riferibili a diversi intervalli di tempo (Pleistocene inferiore - Olocene), sospese tra loro e rispetto al settore centrale, maggiormente depresso, tramite scarpate che raggiungono altezze di alcune decine di metri. Nei settori laterali più esterni del conoide, area di Balangero in sinistra idrografica e di La Cassa in destra, sono conservati - tra 550 e 500 metri s.l.m. - i sedimenti più antichi riferibili al Pleistocene inferiore, sensibilmente alterati, caratterizzati da una colorazione rossa intensa e da ciottoli disaggregati immersi in una matrice prevalentemente argillosa. Le superfici terrazzate laterali più interne, corrispondenti ai settori di Vauda Canavese in sinistra Stura e della Mandria in destra, sono contraddistinte da depositi attribuibili al Pleistocene medio, notevolmente alterati e di colore bruno-rossastro, con ciottoli fortemente disaggregati in matrice argillosa prevalente; tali superfici si sviluppano tra 500 e 250 metri s.l.m. e si presentano blandamente ondulate e debolmente inclinate nel senso del deflusso idrico superficiale. L'estesa pianura che occupa la porzione centrale più depressa del conoide, su cui sorgono gli abitati di Ciriè, Caselle e Volpiano, è invece costituita da sedimenti poco alterati di colore grigio, con ciottoli integri immersi in una matrice sabbiosa (Pleistocene medio-superiore - Olocene); l'espressione morfologica di tali depositi è rappresentata da una superficie sub-pianeggiante debolmente inclinata nel senso del deflusso, che si sviluppa ad una quota compresa tra 400 e 210 metri s.l.m..

Dall'esame del Foglio 56 "Torino" della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 si evince che il pozzo ricade in corrispondenza "*dei depositi fluvio-glaciali rissiani ghiaioso-sabbiosi, perlopiù terrazzati, con paleosuolo rosso-arancio*". Nell'area in esame, in funzione delle caratteristiche litologiche, strutturali e di permeabilità relativa, possono essere distinti due diversi complessi idrogeologici, di seguito descritti:

- *complesso superficiale* - comprende i depositi fluviali olocenici e i depositi fluviali e fluvio-glaciali del Pleistocene medio-superiore formati, fondamentalmente, da ghiaie e sabbie con subordinate intercalazioni limoso-argillose; i termini più antichi, topograficamente più elevati, presentano in superficie un paleosuolo argilloso che - quando conservato - garantisce una protezione naturale alle sottostanti falde perché riduce la possibilità di infiltrazione; i depositi più recenti, di età olocenica, sono invece distribuiti lungo i principali corsi d'acqua e costituiscono fasce di larghezza variabile. La permeabilità relativa del complesso è piuttosto elevata, anche se si possono incontrare orizzonti con abbondante matrice fine con permeabilità inferiore. Questo insieme di depositi rappresenta l'acquifero superficiale, contenente una falda a superficie libera caratterizzata da una direzione di deflusso sub-parallela all'andamento del reticolo idrografico superficiale;
- *complesso Villafranchiano* - si tratta di depositi fluvio-lacustri di età compresa tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore, costituiti da alternanze di sedimenti di ambiente fluviale (ghiaie e sabbie) e di ambiente lacustro-palustre (limi e argille con frequenti intercalazioni di livelli ricchi di sostanza organica). All'interno del complesso Villafranchiano, in corrispondenza dei livelli permeabili ghiaioso-sabbiosi di origine fluviale, sono contenute varie falde in pressione, confinate dai livelli limoso-argillosi di origine palustre-lacustre, che fungono da setti impermeabili. Questo sistema multifalde in pressione rappresenta il sistema idrico più sfruttato della pianura torinese, anche per le sue caratteristiche di elevata protezione naturale. Tali falde in pressione sono separate tra loro e, soprattutto, lo sono rispetto alla falda superficiale.

L'area risulta quindi caratterizzata dalla sovrapposizione di due distinti complessi omogenei dal punto di vista idrogeologico, il cui livello di separazione è collocato in corrispondenza del primo orizzonte limoso-argilloso impermeabile, che rappresenta la base dell'acquifero superficiale.

Il pozzo, profondo 170 metri, dispone di 6 spezzoni di filtri da 6 metri posizionati tra le profondità di -60 e -160 metri dal piano-campagna (per un totale di 36 metri di colonna filtrante) e ha una portata di esercizio pari a 7 l/s.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-

11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza del pozzo - ubicato a una quota di 356 metri s.l.m. - la base dell'acquifero superficiale si colloca a una quota di circa 329 metri s.l.m., ovvero a -27 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, lo stesso risulta conforme ai disposti della normativa vigente, in quanto filtra esclusivamente le falde profonde.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero profondo captato sono stati analizzati i dati disponibili, forniti da S.M.A.T. S.p.A., relativi a una prova a gradini di portata effettuata sul pozzo; il livello statico della falda profonda è stato misurato a 88,28 metri di profondità dal piano-campagna.

La proposta di definizione - individuata con il metodo cronologico e calcolata utilizzando il software a elementi finiti FEFLOW v. 6.0 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica effettuata, cautelativamente, in regime stazionario, la portata massima di esercizio, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 7 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato trascurabile, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002) e una direzione di deflusso della falda profonda verso Nord/Ovest-Sud/Est, con un gradiente idraulico pari a 0,010.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314,16 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 1.563,919 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie complessiva di 2.977,539 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 8 – COMUNE DI CIRIÉ' - Definizione aree di salvaguardia Pozzo Vastalla - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

L'area è situata in una zona agricola con insediamenti isolati a destinazione residenziale e agricola. La zona di tutela assoluta è ricompresa all'interno di un'area recintata gestita da S.M.A.T. S.p.A., nella quale sono presenti prati non oggetto di concimazione/diserbo chimico e le infrastrutture idrauliche per il collegamento in rete del pozzo. Le zone di rispetto, ristretta e allargata, ricadono in aree agricole interessate dalla presenza di prati stabili, per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Tali zone sono anche attraversate da alcune strade sterrate di accesso ai campi coltivati che, tuttavia, non costituiscono un transito sistematico e significativo in termini di rischi correlati alla ricaduta di inquinanti aerodispersi e al dilavamento di sostanze antigelive e quindi non si ritiene che suddetta viabilità costituisca un centro di pericolo tale da dover prevedere interventi di sicurezza. Inoltre, all'interno della zona di rispetto allargata è presente, a Nord del pozzo, un edificio residenziale che non risulta essere allacciato alla rete fognaria esistente, ma è stata verificata la presenza di un collettore fognario di recente costruzione sulla strada sterrata che conduce all'edificio stesso pertanto dovrà essere valutato il collettamento dello scarico nella fognatura comunale.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 27/1/2021, ha trasmesso al Comune di Cirié (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di

Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *Vastalla* - codice univoco TO-P-10059, ubicato nel medesimo Comune di Ciriè e gestito da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Ciriè (TO) - interessato dall'area di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 4/3/2021 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- considerata la presenza di attività agricole nell'area circostante la captazione, è necessario che coloro che detengono il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia, garantiscano l'applicazione, la sottoscrizione e la presentazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, come previsto nell'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006;
- in relazione all'edificio residenziale non allacciato alla rete fognaria che rientra nella zona di rispetto allargata, è necessario che venga precisato il sistema esistente di smaltimento dei reflui e che venga verificato che sia realizzato e gestito in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee valutando, vista la presenza di un collettore fognario di recente costruzione sulla strada sterrata che conduce all'edificio stesso, il collettamento dello scarico nella fognatura comunale;
- in riferimento allo stesso edificio, deve essere verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi che utilizzano combustibili gassosi;
- verificare che la rete fognaria esistente sia realizzata secondo criteri di salvaguardia nei confronti delle acque sotterranee;
- deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano l'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere anche recepita nello strumento urbanistico del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza e effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 7/7/2021 - agli atti dell'amministrazione - ha evidenziato che:

- il pozzo in esame approvvigiona una vasta zona d'utenza che coinvolge la frazione Vastalla di

Ciriè nonché, previa miscelazione con acque provenienti da altri pozzi potabili, altre zone d'utenza del medesimo comune;

- l'acqua del pozzo, prima dell'immissione in rete, è sottoposta a trattamento di disinfezione con ipoclorito di sodio;
- verifica, nell'ambito della programmazione annuale dei controlli sulle acque destinate al consumo umano, le caratteristiche qualitative dell'acqua erogata dal pozzo, sia presso lo stesso (acqua grezza), sia in diversi punti sulla rete di distribuzione dei diversi comuni interessati;
- le analisi effettuate sui campioni prelevati nel 2020 e nel 2021 presso la rete di distribuzione sono risultate conformi per i parametri chimici e microbiologici ricercati.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo; tale proposta - che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato - indica che i terreni agrari nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, sono ascrivibili alla Classe 4 di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero trascurabile e da una capacità protettiva del suolo alta e alto potenziale di adsorbimento e, conseguentemente, presentano una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica che determina una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22, in data 1/6/2023.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile *Vastalla* - codice univoco TO-P-10059, ubicato nel Comune di Ciriè (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 *“Torinese”*, in data 2/12/2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente

gestore e alle autorità di controllo;

- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi dello stesso;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria che attraversano l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo allo scarico di natura civile dell'edificio residenziale non allacciato alla rete fognaria che rientra nella zona di rispetto allargata e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda lo scarico esistente, qualora non rilocalizzabile, si dovrà verificare che sia realizzato e gestito in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee valutando, nel caso, il collettamento dello stesso nella fognatura comunale di recente costruzione sulla strada sterrata che conduce all'edificio stesso, mentre, per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 27/1/2021, con la quale è stata trasmessa al Comune di Ciriè (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di

definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *Vastalla* - codice univoco TO-P-10059, ubicato nel medesimo Comune di Ciriè e gestito da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 4/3/2021 - prot. n. 20526;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 7/7/2021 - prot. n. 0065199;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*" n. 85, in data 17/5/2023, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*", in data 18/5/2023 - prot. n. 0001536/2023, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

DETERMINA

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Vastalla* - codice univoco TO-P-10059, ubicato nel Comune di Ciriè (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 8 – COMUNE DI CIRIÈ' - Definizione aree di salvaguardia Pozzo Vastalla - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 7 l/s - portata massima di esercizio prelevata in maniera continua dal pozzo.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari. L'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari è altresì vietato nella zona di rispetto allargata. Inoltre, nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento.

La fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di *fosforo* e *potassio* andrà sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I

fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti dalle norme tecniche di produzione integrata vigenti.

Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi. Inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

- d. Il gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia adeguata e completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dello stesso;
 - provvedere a collettare nella fognatura comunale di recente costruzione lo scarico dell'edificio residenziale che attualmente non risulta essere allacciato e che si trova a Nord del pozzo, nella zona di rispetto allargata.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
 - all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Ciriè, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
 - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, in particolare:

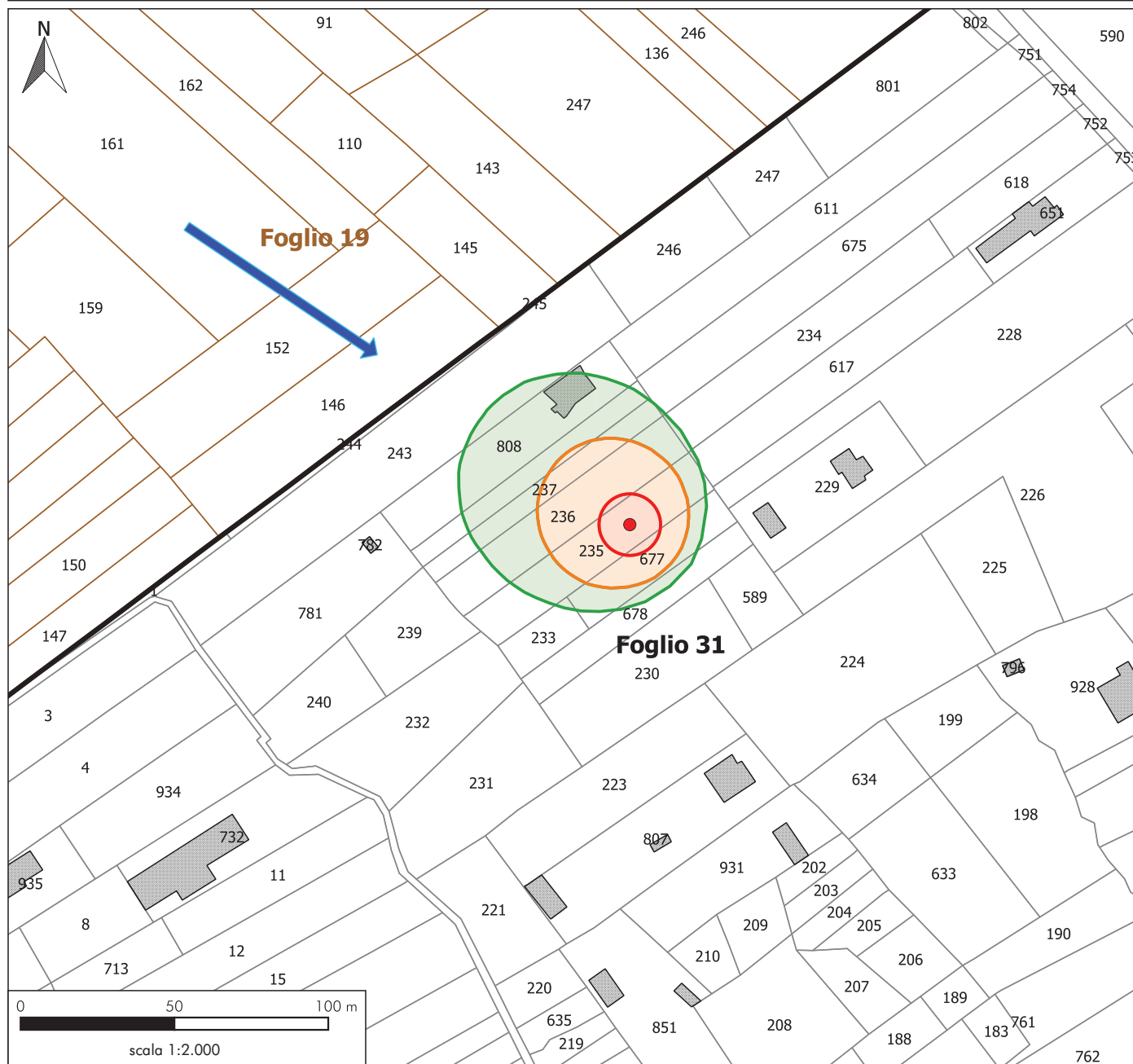
- accertare che lo scarico di natura civile dell'edificio residenziale non allacciato alla rete fognaria che rientra nella zona di rispetto allargata, qualora non rilocalizzabile, sia realizzato e gestito in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee valutando, nel caso, il collettamento dello stesso nella fognatura comunale di recente costruzione sulla strada sterrata che conduce all'edificio stesso e lo stato di conservazione/tenuta degli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, promuovendone, nel caso, la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- consentire, nel caso di eventuale ristrutturazione di tale fabbricato, solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari, come prevede l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006;
- non consentire nelle zone di rispetto sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE

(A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)

Firmato digitalmente da Paolo Mancin



● Pozzo Vastalla TO-P-10059
Foglio 31 particella 235
Coord. WGS84/UTM 32N: 386677 E; 5007417 N

➔ Direzione di flusso della falda profonda

□ Catasto Terreni Comune di Ciriè

□ Catasto Terreni Comune di Nole

Aree di salvaguardia

■ Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

■ Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)

■ Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 giorni)

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA – ZTA

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Ciriè	31	235p. - 236p. - 677p.

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA – ZRR (isocrona 60 giorni)

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Ciriè	31	235p. - 236p. - 237p. - 238p. - 677p.

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA – ZRA (isocrona 180 giorni)

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Ciriè	31	233p. - 234p. - 235p. - 236p. - 237p. - 238p. - 243p. - 617p. - 675p. - 677p. - 678p. - 808p.